



Novembre 2017

---

# **Disposizioni esecutive relative alla nuova legge del 30 settembre 2016 sull'energia**

## **Revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia**

Commenti

---



## Indice

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Osservazioni introduttive.....   | 1 |
| 2. | Linee generali del progetto .....  | 1 |
| 3. | Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione,<br>Cantoni e Comuni..... | 1 |
| 4. | Ripercussioni su economia, ambiente e società.....   | 1 |
| 5. | Commento ai singoli articoli .....   | 1 |



## 1. Osservazioni introduttive

Il 30 settembre 2016 il Parlamento ha adottato la revisione totale dell'ordinanza sull'energia (LEne) (FF 2016 6921) che implica l'adeguamento di altre undici leggi federali. Il Popolo ha approvato questo progetto il 21 maggio 2017. Le modifiche a livello di legge hanno ripercussioni su diverse ordinanze<sup>1</sup>, tra cui l'ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia (OE-En; RS 730.05). La presente revisione è quindi parte integrante degli adeguamenti a livello di ordinanza resi necessari dalla nuova LEne.

## 2. Linee generali del progetto

A parte gli adeguamenti di tipo redazionale, la modifica dell'OE-En riguarda in particolare l'organo di esecuzione, competente in futuro per determinati compiti esecutivi, nonché i nuovi strumenti previsti nell'ambito della geotermia.

## 3. Ripercussioni finanziarie e sul personale nonché altre ripercussioni su Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche previste a livello d'ordinanza non comportano conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

## 4. Ripercussioni su economia, ambiente e società

Le modifiche previste a livello d'ordinanza non comportano conseguenze su economia, ambiente e società.

## 5. Commento ai singoli articoli

### *Ingresso*

Nell'ingresso, il nuovo articolo 61 LEne, determinante per l'OE-En, sostituisce l'articolo 24 dell'attuale legge sull'energia. Vista la modifica dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c, quale base giuridica viene ora citato anche l'articolo 55 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAC; RS 814.20).

### *Art. 1 cpv. 1 e 4                      Oggetto*

Oltre a una modifica di tipo puramente redazionale (in tutta l'ordinanza, l'espressione «Ufficio federale» viene sostituita con la sigla «UFE»), nel capoverso 1 il campo di applicazione dell'ordinanza viene esteso all'attività del nuovo organo di esecuzione (art. 64 LEne). Il capoverso 4 viene abrogato, in quanto le disposizioni dell'ordinanza sull'energia in esso fatte salve vengono abrogate a seguito della Strategia energetica 2050 o disciplinate a livello di legge.

### *Art. 2    Rinuncia agli emolumenti*

Questo articolo viene completato con un secondo capoverso mediante una disposizione derogatoria. In linea di massima non vengono riscossi emolumenti per le procedure relative alla concessione di sussidi federali (cpv. 1). Questo principio si spiega con il fatto che si vuole evitare che la

<sup>1</sup> Cfr. le dettagliate informazioni sulla situazione iniziale nei commenti alla revisione totale dell'ordinanza sull'energia (OEn) del novembre 2017.



Confederazione si riprenda con gli emolumenti ciò che ha concesso con i contribuiti. Per quanto concerne le procedure relative alla concessione di contributi per l'esplorazione geotermica e di garanzie per la geotermia, tanto nell'ambito dell'esplorazione che della costruzione di impianti geotermici, si impone tuttavia una deroga a tale principio. Il trattamento delle relative domande richiede infatti molto tempo; la riscossione di un congruo emolumento garantisce che siano presentate solamente domande realmente necessarie e complete.

*Art. 3a*            **Esborsi**

Si tratta di una nuova disposizione nella OE-En. La riscossione di emolumenti per esborsi nel quadro delle attività di esecuzione di un'autorità amministrativa della Confederazione è, per principio, disciplinata dall'articolo 6 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1). Sono considerati esborsi anche i costi di viaggio e di trasporto. Le autorità possono pertanto fatturare tali esborsi come parte costitutiva dell'emolumento. Non è chiaro se l'espressione costi di viaggio e di trasporto comprenda anche i costi per il vitto e l'alloggio. Per esempio nel quadro della propria attività di vigilanza, i rappresentanti dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) partecipano regolarmente a riunioni o sopralluoghi della durata di uno o più giorni. La nuova disposizione garantisce che i relativi esborsi per il vitto e l'alloggio possano essere addebitati a chi li causa. Ciò vale, come si evince dal campo di applicazione della OE-En (art. 1 cpv.1), soltanto per esborsi legati a decisioni, prestazioni e attività di vigilanza dell'UFE. La nuova disposizione non si applica alle attività di esecuzione degli altri organismi esecutivi attivi in campo energetico (art. 1 cpv. 1 lett. b).

*Art. 9 cpv. 1 lett. c*            **Emolumenti nel settore dell'utilizzazione delle forze idriche**

Il capoverso 1 lettera c di questo articolo viene completato con la menzione della LPAc. L'UFE è l'autorità che dirige le procedure di rilascio della concessioni federali e tutti i relativi lavori che interessano le centrali idroelettriche di frontiera (art. 7 e 38 della legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche [LUFi; RS 721.80] in combinato disposto con l'art. 1 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza del 2 febbraio 2000 sull'utilizzazione delle forze idriche [OUFI; RS 721.801]). Rientra pertanto nell'ambito di competenza dell'UFE anche la conduzione delle procedure di risanamento di centrali idroelettriche di frontiera da realizzare in base alla LPAc. L'integrazione di questa disposizione garantisce che l'UFE possa fatturare i relativi costi di esecuzione nel rispetto del principio di causalità.

*Art. 10 cpv. 2*            **Emolumenti nel settore dell'energia in generale**

L'articolo viene completato con un capoverso aggiuntivo, in quanto la disposizione contenuta nell'attuale articolo 3s capoverso 6 OEn, secondo cui il rilascio di determinate informazioni nell'ambito del sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità e della remunerazione unica può essere soggetto a un emolumento, viene spostata nell'OE-En. Vista la mutata ripartizione delle competenze, questa nuova disposizione è determinante anche per l'organo di esecuzione. Conformemente alla prassi attuale, per semplici domande relative alla lista d'attesa o ad altri aspetti riguardanti l'esecuzione non verranno invece riscossi emolumenti. La possibilità di riscuotere un emolumento è stata istituita per richieste d'informazione più complesse, la cui evasione presuppone un onere non indifferente.

*Art. 13c*            **Emolumenti nell'ambito delle convenzioni sugli obiettivi**

La disposizione viene adeguata a livello redazionale e ripresa sostanzialmente senza modifiche a livello materiale.

*Art. 14a*            **Emolumenti nel settore della geotermia**

Gli emolumenti possono essere riscossi già al momento della presentazione di una domanda. Questo principio e l'ammontare massimo degli emolumenti stabilito garantiscono che l'Ufficio federale



dell'energia (UFE) si occupi solamente delle domande fondate e complete e non debba svolgere o far effettuare accertamenti complessi e alla fine inutili per domande che invece non adempiono tali criteri.

*Art. 14b* Riscossione di emolumenti da parte dell'organo di esecuzione

L'organo di esecuzione copre con gli emolumenti i costi che deve sostenere nel quadro dei compiti di esecuzione relativi alle garanzie di origine. L'ammontare degli emolumenti è fissato in base al dispendio di tempo effettivo per l'esecuzione (art. 3 cpv. 2). Poiché questo può variare in base ai singoli compiti e alle circostanze concrete (ad es. tipo di impianto), l'ordinanza non prevede un tariffario preciso; nel quadro degli emolumenti secondo il nuovo allegato 3 vi è pertanto un certo margine di manovra. L'emolumento fissato dall'organo di esecuzione sottostà alla vigilanza dell'UFE. Se quest'ultimo rileva degli abusi, ad esempio la riscossione di emolumenti eccessivi, può ricorrere ai mezzi di cui dispone nel quadro della sua funzione di vigilanza.